



CIRCOLARE

SERIE AEROPORTI	Data 30/8/2010	APT-33
------------------------	-----------------------	---------------

PIANI DI RISCHIO PREVISTI DALL'ART. 707 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa..



INDICE

1. PREMESSA	4
2. SCOPO	4
3. APPLICABILITA'	5
4. NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	5
5. CONTENUTI MINIMI DI UN PIANO DI RISCHIO	6
6. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E ADOZIONE	7
7. DECORRENZA	8



Circolare

APT-33

Piani di rischio previsti dall'art. 707 del Codice della Navigazione

30/8/2010

pag. 4 di 8

1. PREMESSA

Il Codice della Navigazione (di cui al D.lgs. 96/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 151/2006) ha introdotto al Capo III nuove previsioni normative in materia di vincoli alla proprietà privata da apporre sui terreni limitrofi agli aeroporti.

In particolare al quinto comma dell'articolo 707 il legislatore ha introdotto una previsione normativa completamente nuova costituita dai piani di rischio, strumenti urbanistici finalizzati alla tutela del territorio dal rischio derivante dall'attività aeronautica.

Dal 2005, anno di emanazione del Decreto Legislativo che ha modificato la parte aeronautica del Codice della Navigazione, i Comuni non possono autorizzare opere ed attività ubicate lungo le direzioni di decollo ed atterraggio, se non coerenti con il piano di rischio.

Il disposto normativo prevede altresì che i piani di rischio vadano redatti sulla base del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti e di eventuali normative regionali.

L'ENAC, nel compimento della propria attività istituzionale, approfondite le diverse tematiche connesse con i nuovi disposti normativi, ha sviluppato metodologie ed integrazioni regolamentari per rendere applicabili ed efficaci le previsioni del nuovo codice.

Al fine di coinvolgere le Istituzioni interessate da tali nuovi disposti normativi, ha effettuato una serie di incontri in cui ha illustrato e condiviso il percorso intrapreso ed anticipato le novità introdotte nel proprio corpo regolamentare.

Il programma si è attuato con riunioni tenutesi a livello nazionale con l'Associazione dei Comuni Aeroportuali (ANCAI) e con l'Associazione dei Gestori Aeroportuali (Assaeroporti), nonché con momenti di confronto a livello locale.

Il territorio nazionale è stato ripartito per macroaree e sono stati tenuti incontri con le Istituzioni locali interessate, nel corso dei quali sono state illustrate le attività sostenute e le modalità seguite per l'applicazione dei nuovi vincoli nelle zone limitrofe agli aeroporti.

In particolare si è sottoposta all'attenzione degli enti locali la necessità di affrontare tempestivamente il nuovo tema della redazione, di loro competenza, dei piani di rischio.

2. SCOPO

I piani di rischio sono i documenti contenenti le indicazioni e le prescrizioni da recepire negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni; il loro scopo è quello di rafforzare, tramite un finalizzato governo del territorio, i livelli di tutela nelle aree limitrofe agli aeroporti.

Nel Regolamento è riportata la configurazione geometrica delle zone di tutela, definita in relazione alla distribuzione probabilistica degli eventi aeronautici.



Circolare

APT-33

Piani di rischio previsti dall'art. 707 del Codice della Navigazione

30/8/2010

pag. 5 di 8

La definizione delle zone dipende dalla tipologia delle operazioni di volo nonché dalla tipologia di aeromobili che possono operare sull'aeroporto ed è pertanto riferibile alle caratteristiche tecniche-operative della pista di volo, secondo quanto riportato nella letteratura di settore.

La presente circolare è quindi finalizzata a fornire indicazioni sull'iter tecnico-procedurale che caratterizza le fasi di redazione, presentazione e approvazione dei piani di rischio, approfondendo in tal modo quanto già descritto, in materia, nel Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti.

3. APPLICABILITA'

L'articolo 707 del Codice della Navigazione si applica a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile, sia commerciale che di aviazione generale.

La presente circolare è finalizzata a fornire criteri ed indicazioni ai Comuni il cui territorio è soggetto ai vincoli derivanti dai piani di rischio, nelle direzioni di decollo ed atterraggio.

Il rispetto della presente circolare è essenziale per l'ottenimento del parere dell'ENAC, di cui al capitolo 9 – paragrafo 6.7 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti.

4. NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

L'articolo 707 del Codice della Navigazione oltre ad introdurre i piani di rischio, nel complesso dei vincoli alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti, prevede che gli stessi vadano adottati nel rispetto del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli aeroporti dell'Enac.

Al fine di ottemperare alle previsioni del Codice, l'Enac ha inserito con l'emendamento 4 al Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti un'apposita sezione contenete le linee guida per la redazione dei piani di rischio; tali indicazioni sono riportate nel capitolo 9 al paragrafo 6 "piani di rischio".

Per quanto riguarda le caratteristiche infrastrutturali ed operative degli aeroporti i Comuni, oltre a seguire le indicazioni contenute nel sopra citato Regolamento, potranno avvalersi delle cartografie contenute nell'A.I.P. Italia (*Aeronautical Information Publication*) dell'ENAV disponibile sul relativo sito web.

Il Codice prevede inoltre che i piani di rischio vadano redatti tenendo conto anche di eventuali normative regionali in materia di tutela del territorio dal rischio generato dall'attività di volo.

5. CONTENUTI MINIMI DI UN PIANO DI RISCHIO

Al fine di uniformare la struttura dei piani di rischio e proceduralizzare l'esame istruttorio da parte dell'Enac si riportano di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, l'elenco dei documenti tipo e dei relativi contenuti minimi che devono costituire il piano di rischio.

- P01 – elaborato grafico contenete la planimetria dell'aeroporto e la base cartografica del territorio sulla quale viene riportata l'impronta delle aree di tutela. In tale tavola, se il piano di rischio interessa il territorio di più Comuni, vanno anche riportati i confini degli stessi. Il posizionamento delle aree di tutela va effettuato tenendo conto dell'ubicazione della pista di volo e della strip pubblicati dall'Enav nell'A.I.P.; i dati sono disponibili presso le Direzioni Aeroportuali ENAC di competenza.
- P02 – elaborato grafico nel quale, all'interno dell'impronta delle aree di tutela, vengano riportate le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. La tavola dovrà contenere una tabella con indicazione per ogni zona di tutela dei volumi (espressi in metri cubi) esistenti (e quindi già realizzati) e quelli realizzabili secondo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
- R01 – relazione nella quale venga principalmente valutata la coerenza degli strumenti urbanistici vigenti con le misure di tutela previste nel Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti; la valutazione va condotta tenendo conto della tabella di confronto riportata nella tavola P02. A seguito della valutazione di coerenza nel documento dovranno essere indicate le eventuali misure correttive da apportare alle previsioni degli strumenti vigenti al fine di renderli coerenti con quanto sopra. Tali misure potranno prevedere la ridefinizione delle attività compatibili e l'adeguamento/riduzione degli indici di edificabilità previsti negli strumenti urbanistici.

Se il piano di rischio interessa il territorio di più comuni, gli stessi devono presentare un documento unitario che contenga le analisi condotte sui rispettivi strumenti urbanistici vigenti e le eventuali misure da adottare per renderli coerenti con le indicazioni del Regolamento dell'Enac. Il piano di rischio deve essere caratterizzato da uniformi criteri di definizione dei parametri urbanistici per la programmazione dell'uso del territorio.



Circolare

APT-33

Piani di rischio previsti dall'art. 707 del Codice della Navigazione

30/8/2010

pag. 7 di 8

Si precisa che nella redazione dei piani di rischio oltre a seguire le indicazioni contenute al paragrafo 6 del capitolo 9 del Regolamento, massima attenzione va posta sulle attività sensibili quali:

- insediamenti ad elevato affollamento (centri commerciali, alberghi, stadi, ...);
- nuove edificazioni che se coinvolte in un eventuale incidente possono creare pericolo di incendio o comunque di amplificazione del danno sia all'ambiente che all'aeromobile stesso, quali ad esempio distributori di carburante, depositi di liquidi infiammabili, industrie chimiche e consistenti insediamenti ubicati lungo le direzioni di atterraggio e decollo ed in prossimità dell'aeroporto in aree ancora sostanzialmente libere.

In occasione della presentazione dei piani di rischio l'Enac si riserva la facoltà di verificare la presenza di opere, impianti ed attività che possono costituire pericolo per la navigazione aerea ai sensi dell'articolo 711 del Codice della Navigazione ai fini della loro eventuale eliminazione. In tal senso potranno essere oggetto di valutazione ad esempio distributori di carburante e depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, in particolare se ubicati in zona A e B.

Per le infrastrutture viarie, nelle aree di tutela "A" e "B" o in prossimità delle stesse va valutata la realizzazione di nuove opere che possano comportare congestioni di traffico e quindi significativo aumento del carico antropico (quali ad esempio caselli autostradali).

6. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E ADOZIONE

I Comuni, il cui territorio è interessato dalle previsioni dell'art. 707 (comma 5°) del Codice della Navigazione, devono redigere il piano di rischio seguendo le relative linee guida contenute nel Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli aeroporti. L'elaborazione del documento può avvenire nell'ambito di un percorso concertato con la competente Direzione Centrale Infrastrutture Aeroportuali dell'Enac, in grado di mettere a disposizione dei Comuni la propria esperienza sul tema.

Una volta completata la redazione del documento i Comuni lo trasmettono all'Enac, in duplice copia, indicando i referenti da contattare nel corso dell'esame istruttorio.

Enac conduce la propria istruttoria sulla base di valutazioni di tipo aeronautico finalizzate alla verifica della correttezza dei dati e dei parametri caratterizzanti l'aeroporto considerato e del relativo utilizzo; inoltre valuta la struttura del documento evidenziando eventuali zone di carenza di analisi del territorio e chiedendo approfondimenti al Comune/i.

**Circolare****APT-33**

Piani di rischio previsti dall'art. 707 del Codice della Navigazione

30/8/2010

pag. 8 di 8

Per gli aeroporti dotati di piano di sviluppo approvato (piano regolatore aeroportuale), il piano di rischio è redatto tenendo conto della configurazione dell'aeroporto all'orizzonte temporale del piano.

Nei casi in cui il piano di sviluppo è in corso di elaborazione da parte del gestore aeroportuale nell'ambito del percorso di concertazione con ENAC, l'Ente interessa i Comuni per la valutazione delle ricadute delle previsioni di tale piano sulla configurazione e sui contenuti del piano di rischio.

Nel corso del proprio esame Enac può chiedere al Comune di adattare e/o modificare l'impronta a terra delle aree di tutela in virtù di valutazioni operative relative, per esempio, alla configurazione delle rotte di atterraggio e decollo ed all'effettivo utilizzo delle direzioni di volo. In tali casi il Comune recepisce le indicazioni dell'Enac modificando e/o ripresentando il piano di rischio.

A conclusione della propria istruttoria l'Enac emette il parere di competenza evidenziando anche la condivisione delle scelte di pianificazione urbanistica adottate per garantire la tutela del territorio dal rischio generato dall'attività di volo. In allegato a tale parere Enac restituisce al Comune una copia del piano di rischio opportunamente vistato.

I Comuni, a seguito del parere dell'Enac, adottano il piano di rischio e ne recepiscono le previsioni nei propri strumenti urbanistici.

I Comuni danno evidenza all'Enac dell'adozione del piano di rischio.

7. DECORRENZA

La presente Circolare entra in vigore dalla data di emissione.

Il Direttore Generale
Dott. Alessio Quaranta